



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**DETERMINAZIONE**  
**del Funzionario Responsabile del**  
**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**N. 1 del 02 gennaio 2020**

---

**OGGETTO: O.D.A. tramite MEPA - noleggio di due autovelox per la rilevazione della velocità. Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020. Affidamento incarico alla ditta B.M. Servizi (CIG. Z5A2B67A2F)**

---

## **IL FUNZIONARIO**

Premesso che:

- durante l'esercizio 2017 l'amministrazione comunale di Beinasco ha avviato un programma di controlli per la tutela della sicurezza nei centri abitati e per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli entro l'area del Centro urbano, anche attraverso il noleggio di apposito dispositivo omologato per il controllo elettronico della velocità;
- tale obiettivo era stato incluso in una più ampia procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016:
  - il cui capitolato e disciplinare sono stati approvati con determinazione dirigenziale dell'Area della Direzione Operativa n. 432 del 06 dicembre 2016;
  - il cui bando di gara per il servizio di che trattasi è stato pubblicato:
    - nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S239-435610 del 10.12. 2016;
    - nella Gazzetta Ufficiale - 5° serie speciale – n. 145 del 14.12.2016;
    - nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15.12.2016;
    - nell'albo pretorio;
    - sul sito internet del comune per il periodo dal 14.12.2016 al 18.01.2017
  - per il quale non sono pervenuti plichi contenenti offerte.

Viste inoltre:

- la determinazione n. 42 del 07/02/2017 con la quale si approvava e si affidava il servizio di noleggio autovelox per il controllo elettronico da remoto delle infrazioni all'art. 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità) per 12 mesi (giu 2017/mag 2018).
- la delibera di G.C. n. 58 del 27/05/2017 con la quale si approvava la convenzione per l'attivazione del servizio di teleriscaldamento cittadino affidandone la realizzazione alla società IREN Energia S.p.A., che vede coinvolto l'intero territorio del Comune.
- la determinazione n. 204 del 31/05/2018 con la quale si affidava il noleggio di n. 2 autovelox, e la relativa attività di manutenzione, mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A) sul MEPA all'impresa B.M. Servizi s.r.l per un periodo di mesi 6 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
- La determinazione n. 597 del 28/12/2018 con la quale si affidava il noleggio di n. 2 autovelox, e la relativa attività di manutenzione, mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A) sul MEPA all'impresa B.M. Servizi s.r.l per un periodo di mesi 6 (gennaio-giugno 2019) a causa del protrarsi dei lavori di posa della rete di teleriscaldamento.
- La determinazione n. 302 del 04/07/2019 con la quale si affidava il noleggio di n. 2 autovelox, e la relativa attività di manutenzione, mediante Ordine Diretto di Acquisto

(O.d.A) sul MEPA all'impresa B.M. Servizi s.r.l per un periodo di ulteriori mesi 6 (luglio-dicembre 2019).

Considerato che l'attuale Amministrazione comunale in occasione della recente redazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ha deciso di proseguire con il progetto di attività di controllo elettronico della velocità per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.

Considerato che l'affidamento del servizio, avviato con gli atti richiamati, è in scadenza al 31.12.2019 e diventa pertanto necessario il rinnovo del noleggio delle apparecchiature alla medesima ditta anche al fine di evitare costi aggiuntivi per l'installazione di una nuova apparecchiatura da parte di altra ditta fornitrice, così come confermato dalle linee di indirizzo da parte della nuova amministrazione comunale.

Ricordato che in merito alle modalità di affidamento di contratti pubblici, occorre evidenziare che la normativa disciplinante l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero al di sotto del limite di € 209.000 stabilito dall'art.35 del D.lgs. n.50/2016 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è contenuta nell'art.36, comma 2, lettera a) dello stesso D.lgs.n.50/2016, in virtù del quale per affidamenti di (lavori), servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto.

Più specificatamente, il comma 6 dell'art.36 poc'anzi richiamato precisa, al 2° periodo, che per lo svolgimento delle procedure in esso contemplate, le Stazioni Appaltanti *"possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica"*, e che, a tal fine, *"il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni"* (art.36, comma 6, 3° periodo, D.lgs. n.50/2016).

Pertanto, in esito all'accesso alla procedura telematica sulla piattaforma attualmente in uso su ME.PA. denominata "Acquistinretepa.it.", e nel caso specifico, consultando la categoria "Mobilità e Monitoraggio", in data 31/12/2019, è stata predisposta la bozza (ODA) ordine diretto di acquisto all'Impresa B.M. Servizi s.r.l., per il noleggio di n.2 autovelox - comprensivo della relativa attività di manutenzione - il cui costo relativo al periodo gennaio/dicembre 2020, per un costo di Euro 39.600,00 oltre I.V.A 22% (pari a Euro 8.712,00) per un totale di Euro 48.312,00

Quanto sopra premesso, ritenuto, pertanto, opportuno proseguire con l'affidamento dell'incarico in questione alla ditta B.M. Servizi s.r.l..

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021.

Visto l'art.107, l'art.151 e l'art.183, commi 5-9 bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 così come modificati e integrati dal D.lgs.n.118/2011 e s.m.i..

### **DETERMINA**

- 1) di affidare, a tal fine, per quanto detto in premessa, alla ditta B.M. Servizi s.r.l. [con sede legale in Origgio (VA), Via Per Cantalupo n. 3– P.I. 03084000128] formalizzando noleggio di n.2 autovelox – comprensivo della relativa attività di manutenzione, per il periodo gennaio/dicembre 2020, alle condizioni di cui all'**O.d.A.-** MEPA n. 5311845 del 31/12/2019 per un importo di Euro 39.600,00 oltre Iva 22% (di Euro 8.712,00) per complessivi Euro 48.312,00= (**CIG: Z5A2B67A2F**);
- 2) di impegnare l'onere presunto della somma di Euro **48.312,00**, alla Missione 10, Programma 05, Obiettivo 600.000.04 “Noleggio sistemi elettronici fissi per controllo velocità” del Bilancio 2020;
- 3) di stabilire che:
  - il pagamento per le forniture affidate verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, da emettersi esclusivamente in forma elettronica con pagamento su conto corrente;
  - l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010;
  - l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010;
  - l'affidatario dovrà assumersi l'obbligo di inserire nelle fatture relative al suddetto servizio il codice **CIG: Z5A2B67A2F**, in mancanza del quale il Comune di Beinascio non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89;
- 4) di stabilire, altresì, che il contratto relativo all'affidamento di cui alla presente determinazione sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e consisterà nella trasmissione del presente atto alla ditta affidataria tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità all'art.5-bis del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale;
- 5) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio (IPA) che dovrà essere riportato in fattura è **UF5FA7**

**IL FUNZIONARIO  
FLORIO SERGIO \***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 02 gennaio 2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.